



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 731 del 2024, proposto da

Evolo Fortunato e Calevo S.r.l.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentati e difesi dall'avvocato Luca Giacobbe, con domicilio digitale come da  
PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di San Calogero, non costituito in giudizio;

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso  
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei  
Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Istituto Comprensivo Rombiolo, non costituito in giudizio;

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*,  
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege*  
in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per la riforma***

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 9/2024, pubblicata il 12 gennaio 2024, assunta nell'ambito del giudizio RG 1850/2023.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2024 il Cons. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Osservato che la disciplina di cui alla legge regionale n. 9/2018 - che trova applicazione al caso di specie - presenta profili di opinabilità in punto di lettura sistematica dei commi 3 e 13 dell'art. 16 con riferimento all'estendibilità dei limiti distanziometrici alle sale scommesse prive di apparecchi per il gioco;

Ritenuto che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, le esigenze cautelari dell'appellante possano essere adeguatamente soddisfatte addivenendo ad una sollecita definizione nel merito che dirima il tema decisivo della vertenza;

Stimato equo compensare le spese dell'incidente cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello (Ricorso numero: 731/2024) ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Stefania Santoleri, Presidente FF

Giovanni Pescatore, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Angelo Roberto Cerroni**

**IL PRESIDENTE**

**Stefania Santoleri**

**IL SEGRETARIO**